



ALLEGATO A alla Dgr n. 2425 del 16 dicembre 2014

pag. 1/14

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

Ministero dello sviluppo economico

Regione del Veneto

Comune di Venezia

Autorità Portuale di Venezia

PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE

DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

DI PORTO MARGHERA

VISTO l'art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge del 28 gennaio 1994 n. 84 che istituisce l'Autorità Portuale di Venezia;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione del Veneto del 21 settembre 2010 n. 2203, proposta di designazione di Porto Marghera e zone limitrofe, in particolare dell'isola di Murano, quale area di crisi industriale complessa;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, con il quale è stata accertata la situazione di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nel polo industriale di Porto Marghera e zone limitrofe, in particolare nell'isola di Murano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010, avente ad oggetto l'individuazione delle aree di crisi industriale;

VISTO l'Accordo di Programma, sottoscritto il 16 aprile 2012 dai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione del Veneto, del Ministero delle Infrastrutture-Magistrato alle Acque di Venezia, dell'Autorità Portuale di Venezia, della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia, per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 15 maggio 2012 dai rappresentanti di Comune di Venezia, Regione del Veneto e Syndial S.p.A. e il successivo Contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 11 aprile 2014 per l'acquisto in blocco da parte di Comune di Venezia e Regione del Veneto, per il tramite di una Newco pariteticamente partecipata, di circa 110 ettari di proprietà di Syndial S.p.A in Porto Marghera;

VISTO l'articolo 34, comma 2, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, come sostituito dalla legge di conversione n. 221 del 2012 entrata in vigore il 19 dicembre 2012, che regola i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato delle somme restituite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a seguito dei rimborsi effettuati dalle società ALCOA, EURALLUMINA e PORTOVESME in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011 relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06;

CONSIDERATO che le suddette somme oggetto di restituzione sono versate nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (cap. 7335) per essere destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione;

CONSIDERATO che la società ALCOA, beneficiaria dei predetti Aiuti di Stato, ha effettuato restituzioni per € 205.741.033,46, pari al totale complessivo da recuperare comprensivo di interessi calcolati al 10.04.2014, di cui il 50 per cento riferiti al sito di Porto Marghera (Fusina) per complessivi € 102.870.516,73;

VISTO il Decreto Legge del 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti per l'avvio del piano Destinazione Italia", convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede, tra gli altri, misure ed interventi finalizzati al rafforzamento della competitività delle imprese italiane e attrazione degli investimenti esteri;

VISTO il decreto 6 marzo 2014 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il decreto del 16 luglio 2014 con il quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del citato decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e ad integrazione di quanto disposto con il citato decreto del 6 marzo 2014, il Ministro dello sviluppo economico ha assegnato al titolare della Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese, la gestione del capitolo 7335 ricompreso

nell'ambito della Missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (11) e del Programma di bilancio 1.3 –"Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione" (11.7);

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Veneto del n.;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Venezia del n.;

VISTA la Delibera del Comitato portuale dell'Autorità Portuale di Venezia del 29 ottobre 2014 che ha approvato il bilancio previsionale 2015 e l'allegato piano annuale e triennale dei lavori;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del;

VISTA la Relazione tecnica e le schede descrittive degli interventi individuati dai sottoscrittori del presente Accordo al fine di favorire la riconversione e la riqualificazione industriale dell'area industriale di Porto Marghera (allegati 1 e 2 al presente Accordo);

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di favorire la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la realizzazione degli interventi necessari ad ottimizzare il quadro delle infrastrutture dell'area come descritti nell'allegato 1;
2. Le premesse, l'allegato 1 (Relazione Tecnica) e l'allegato 2 (Schede Intervento) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo regola gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, consentendo l'attività integrata e coordinata del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Veneto, del Comune di Venezia, dell'Autorità Portuale di Venezia e degli altri soggetti coinvolti nel processo di riqualificazione

economica dell'area industriale, favorendo la confluenza delle risorse finanziarie e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi per garantirne l'efficacia e la tempestività.

Articolo 3

Soggetti dell'Accordo di Programma

1. Partecipano all'Accordo di Programma:
 - a) il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (in seguito MiSE - DGIAl) che, attraverso le proprie strutture:
 - concorre al finanziamento degli interventi infrastrutturali così come indicato all'art.4;
 - partecipa al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
 - effettua l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nell'Accordo di Programma ai sensi del comma 5 dell'art. 7;
 - partecipa alle attività del Comitato di coordinamento tecnico e amministrativo per l'attuazione dell'Accordo di cui al comma 2 dell'art.7;
 - b) la Regione del Veneto che, attraverso le proprie strutture:
 - contribuisce al finanziamento degli investimenti nelle forme e modalità di legge indicate al successivo art. 4;
 - coordina il confronto fra le parti sociali ed istituzionali, attraverso il Tavolo Permanente per Porto Marghera, di cui all'articolo 69 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
 - presiede le attività del Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di cui al comma 2 dell'art.7;
 - c) il Comune di Venezia che, attraverso le proprie strutture:
 - concorre al finanziamento degli interventi infrastrutturali così come indicati all'art. 4 secondo le modalità previste nel Piano degli Investimenti allegato al Bilancio;
 - partecipa al confronto fra le parti sociali ed istituzionali, affiancando la Regione del Veneto ed esercitando un'azione di stimolo e supporto, attraverso l'Osservatorio Porto Marghera, per la raccolta di dati e di informazioni;

- partecipa alle attività del Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di cui al comma 2 dell'art.7, in particolare per gli aspetti relativi alla programmazione territoriale e alla semplificazione delle autorizzazioni edilizie;
- d) l'Autorità Portuale di Venezia che, attraverso le proprie strutture:
- concorre al finanziamento degli interventi infrastrutturali così come indicati all'art. 4 secondo le modalità previste nel Piano degli Investimenti allegato al Bilancio;
 - partecipa al confronto fra le parti sociali ed istituzionali ed esercita un'azione di supporto, attraverso l'Osservatorio Porto Marghera, per la raccolta di dati e di informazioni e attraverso gli studi per la revisione del piano regolatore portuale;
 - partecipa alle attività del Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di cui al comma 2 dell'art.7, in particolare per gli aspetti relativi alla programmazione territoriale e alla semplificazione delle autorizzazioni edilizie nell'ambito di propria competenza.

Articolo 4

Programma degli interventi

1. L'attuazione del presente Accordo è realizzata mediante l'esecuzione degli interventi riportati nella successiva Tabella A.
2. I soggetti sottoscrittori condividono le linee di intervento ricomprese nel presente Accordo e illustrate nella Relazione Tecnica (allegato 1), riscontrandone la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.
3. I singoli interventi sono illustrati nelle Schede Intervento (allegato 2).

TABELLA A - ELENCO INTERVENTI

| N. | Denominazione intervento | Soggetto attuatore (per conto del Soggetto sottoscrittore) | Soggetto finanziatore | Importo (Euro) da quadro economico secondo art.16 del D.P.R. 207/2010 |
|----|--|--|---|---|
| 01 | Adeguamento funzionale, stradale, ferroviario, e messa in sicurezza di via dell'Elettricità – da via Ghega al raccordo con innesto su A57 | Autorità Portuale di Venezia | MiSE – DGIAI 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 02 | Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera del 31.3.2008 - Viabilita' nodo Malcontenta-svincolo su SS 309 Romea | Provincia di Venezia (Regione del Veneto) | Regione 6.550.000,00 | 6.550.000,00 |
| 03 | Messa in sicurezza idraulica via dei Petroli e via Righi | Insula SpA/ Veritas SpA (Comune di Venezia) | MiSE – DGIAI 3.150.000,00 Comune 4.350.000,00 | 7.500.000,00 |
| 04 | Messa in sicurezza idraulica macroisola Prima Zona Industriale | Veritas SpA (Comune di Venezia) | MiSE – DGIAI 5.384.802,00 Regione 3.615.198,00 | 9.000.000,00 |
| 05 | Intervento di infrastrutturazione e banchina dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia Fusina | Regione Veneto | MiSE – DGIAI 20.404.509,56 | 20.404.509,56 |
| 06 | Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta; Collegamento Fondi a Sud-Fondi a Est | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Regione del Veneto) | Regione 1.823.522,56 | 1.823.522,56 |
| 07 | Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Rimodellazione per invaso "parco Malcontenta" | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Regione del Veneto) | Regione 4.930.829,77 | 4.930.829,77 |

| N. | Denominazione intervento | Soggetto attuatore (per conto del Soggetto sottoscrittore) | Soggetto finanziatore | Importo (Euro) da quadro economico secondo art.16 del D.P.R. 207/2010 |
|----|---|--|--|---|
| 08 | Banchinamento della sponda Ovest Canale Industriale Ovest – area Grandi Molini e Cereal Docks | Autorità Portuale di Venezia | MiSE – DGIAl 10.000.000,00 Autorità PV 4.000.000,00 Altro 10.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 09 | Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera | Comune di Venezia | MiSE – DGIAl 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 10 | Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera | Comune di Venezia | MiSE – DGIAl 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 11 | Ripristino strutturale del ponte stradale e ferroviario di collegamento tra la macroisola Prima Zona Industriale e la macroisola delle Raffinerie (via dell'Elettrotecnica) | Comune di Venezia | MiSE – DGIAl 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 12 | Infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale Porto Marghera | Venis SpA (Comune di Venezia) | MiSE – DGIAl 916.852,58 | 916.852,58 |
| 13 | Banchinamento della sponda sud Canale Industriale Ovest – area Montesyndial – 1° stralcio | Autorità Portuale di Venezia | MiSE – DGIAl 34.000.000,00 Autorità PV 1.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| 14 | Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta; Fosso di via Moranzani | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Regione del Veneto) | Regione 3.325.989,76 | 3.325.989,76 |
| 15 | Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | Ampliamento area portuale in area ex Monopoli (molo Sali) | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| N. | Denominazione intervento | Soggetto attuatore (per conto del Soggetto sottoscrittore) | Soggetto finanziatore | Importo (Euro) da quadro economico secondo art.16 del D.P.R. 207/2010 |
|---------------|--|--|-----------------------------|---|
| 17 | Interventi straordinari su supporti agli steli del sentiero luminoso | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | Interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici e di illuminazione nel porto di Venezia | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 19 | Infrastrutture per la realizzazione del piano di sicurezza portuale | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 20 | Realizzazione autoparchi | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 21 | Adeguamento rete ferroviaria | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 500.000,00 | 500.000,00 |
| 22 | Realizzazione vie di corsa sistemi Rubber Tired Gantry a Marghera | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 300.000,00 | 300.000,00 |
| 23 | Collegamento stradale tra la SR11 e via dell'Elettricità | Autorità Portuale di Venezia | Autorità PV 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 24 | Assistenza tecnica | Invitalia S.p.A. (MiSE – DGIAl) | MiSE – DGIAl 514.352,58 | 514.352,58 |
| TOTALE | | | | 152.466.056,82 |

Articolo 5

Copertura Finanziaria

- Il valore complessivo del presente Accordo, costituito dal valore complessivo degli interventi inseriti nella Tabella A dell'art. 4, ammonta a € 152.466.056,82 la cui copertura finanziaria è assicurata dai seguenti soggetti:

TABELLA B: QUADRO FINANZIARIO DELL'ACCORDO

| FONTI FINANZIARIE | Importi in Euro |
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| MiSE – DGIAI | 102.870.516,73 |
| Regione del Veneto | 20.245.540,09 |
| Comune di Venezia | 4.350.000,00 |
| Autorità Portuale di Venezia | 15.000.000,00 |
| Altro | 10.000.000,00 |
| TOTALE GENERALE | 152.466.056,82 |

Articolo 6

Utilizzo delle risorse finanziarie

1. Le risorse di cui all'articolo 5 vengono erogate, secondo le modalità di cui all'art. 8, dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo, a seguito dell'ammissione al finanziamento da parte del Comitato di coordinamento, di cui all'art.7, dei progetti di livello almeno "preliminare" degli interventi di cui all'art. 4.

Articolo 7

Coordinamento delle attività

1. I soggetti sottoscrittori, attraverso i rispettivi uffici competenti, concorrono alle attività di confronto e di consultazione tra le parti istituzionali, imprenditoriali e sociali nel corso dell'attuazione del presente Accordo.
2. Tra i soggetti sottoscrittori si procede alla costituzione, entro trenta giorni dalla stipula del presente Accordo di un Comitato di coordinamento con il compito di assicurare la sua piena attuazione, con la designazione di un rappresentante per ciascun Soggetto sottoscrittore e di un suo sostituto. Le funzioni di presidenza del Comitato sono affidate alla Regione del Veneto, salve le competenze del Comune di Venezia e dell'Autorità Portuale in materia di programmazione territoriale e di autorizzazione edilizia.
3. Il Comitato di coordinamento si riunisce prevalentemente a Venezia presso la sede della Regione del Veneto.
4. Il Comitato di coordinamento definisce le regole del proprio funzionamento e i criteri di valutazione degli interventi ai fini dell'istruttoria di cui al successivo comma 6.
5. Il Comitato di coordinamento approva l'ammissibilità degli interventi al finanziamento sulla base dell'istruttoria effettuata dal MiSE – DGIAI che verifica la coerenza degli stessi con gli

obiettivi d'utilizzo industriale delle aree interessate, la validità dei progetti presentati per gli obiettivi di *cantierabilità* dichiarati e la determinazione del finanziamento concedibile.

6. Il Comitato di coordinamento definisce le modalità operative del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 secondo le procedure di cui all'articolo 8, così come prende atto dei soggetti attuatori indicati dai soggetti sottoscrittori.
7. Il Comitato di coordinamento svolge, inoltre, compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo sugli interventi oggetto del presente Accordo per verificarne l'avanzamento amministrativo, fisico e finanziario.
8. I contraenti possono avvalersi, per le attività di segreteria tecnica al Comitato di Coordinamento, dell'attività di assistenza tecnica delle proprie strutture "in house". Il relativo costo grava sulle risorse finanziarie di propria competenza messe a disposizione per la realizzazione dell'Accordo, per un importo non superiore allo 0,5% delle stesse, nel quale sono anche ricomprese le spese di missione dei funzionari degli enti sottoscrittori incaricati dell'attuazione dell'Accordo.
9. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di Programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Direttore Generale del MiSE- DGIAI, e per conoscenza agli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. 267/2000.
10. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sulla stato di attuazione degli interventi ed, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo articolo 9, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni. Le relazioni sono conseguentemente trasmesse anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Sulla base della relazione tecnica finale e delle eventuali osservazioni delle parti, il Comitato di coordinamento propone ai soggetti sottoscrittori di dichiarare, sulla base dei risultati conseguiti, concluso l'Accordo di Programma.

11. Il Comitato di coordinamento approva le eventuali riprogrammazioni delle economie che dovessero risultare dall'attuazione degli interventi ed autorizza le relative modifiche nei casi previsti dalla normativa.
12. Nuovi interventi che potranno invece essere proposti a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dovranno essere autorizzati con specifico Accordo di programma integrativo, sottoscritto dalle parti.

Articolo 8

Erogazione delle risorse finanziarie

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie degli interventi ai Soggetti attuatori avviene, da parte dei soggetti finanziatori, sulla base dello stato di avanzamento lavori, secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento ai sensi della normativa vigente.
2. Salvo per gli interventi finanziati interamente dal soggetto sottoscrittore, la procedura di erogazione delle risorse per ogni intervento è effettuata, nei limiti delle disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:
 - il 10% a titolo d'anticipazione entro 30 giorni dall'acquisizione del CUP di cui al successivo comma 4;
 - l'80% in quote da erogare proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori;
 - il 5% alla presentazione della dichiarazione di ultimazione di lavori e il restante 5% al collaudo finale.
3. Per l'erogazione del finanziamento il soggetto attuatore dovrà predisporre a cura del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento specifica relazione comprovante lo stato di attuazione dell'intervento e la spesa sostenuta.
4. L'effettiva erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori sarà disposta a seguito della acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli interventi di cui all'allegato 2 del presente Accordo.
5. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi attivati nel presente Accordo e opportunamente accertate in sede di monitoraggio

semestrale, saranno riprogrammate dal Comitato di coordinamento.

6. Le risorse eventualmente revocate e/o derivanti dall'annullamento degli interventi ricompresi nel presente Accordo sono ugualmente riprogrammate dal Comitato di coordinamento.

Articolo 9

Attuazione degli interventi

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, i Soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle rispettive competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, come definiti nelle singole Schede Intervento.
2. I Soggetti sottoscrittori si impegnano, inoltre, ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento in particolare, laddove siano necessarie autorizzazioni e varianti urbanistiche di propria competenza, ricorrendo anche a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. Gli enti sottoscrittori del presente Accordo anche per conto dei Soggetti attuatori da essi designati e definiti dal comitato di coordinamento, si impegnano:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle Schede Intervento allegate al presente Accordo (allegato 2);
 - b) a presentare al MiSE - DGIAI entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo il progetto di livello almeno "preliminare" e la documentazione inerente gli interventi per lo svolgimento dell'attività istruttoria. In particolare, al fine di garantire l'effettiva *cantierabilità* degli interventi proposti, i progetti presentati devono essere corredati da un quadro autorizzativo coerente con la durata del presente Accordo;
 - c) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Comitato di coordinamento;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e

l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;

f) a rendicontare gli interventi, a completo carico del soggetto attuatore.

Articolo 10

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento e ai propri soggetti attuatori le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla data di stipula. Entro il termine di trenta mesi dovrà essere almeno effettuata la consegna dei lavori degli interventi di cui all'allegato 2.
3. La durata del presente Accordo potrà essere oggetto di proroga su proposta del Comitato di coordinamento, per il completamento delle iniziative avviate.

Il presente atto è sottoscritto in, il

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

.....

REGIONE DEL VENETO

.....

COMUNE DI VENEZIA

.....

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

.....